

LE FONTI DEL DIRITTO ITALIANO

I testi fondamentali commentati con la dottrina  
e annotati con la giurisprudenza

# CODICE DELLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

a cura di

**Michele Sesta**

con il coordinamento di  
Maria Novella Bugetti

II Edizione

 **GIUFFRÈ**  
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

Sezione non inclusa

*Curatore*  
Michele SESTA

*Coordinamento*  
Maria Novella BUGETTI

*Autori*

COSTITUZIONE E CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

Michele SESTA

CODICE CIVILE

Antonio ALBANESE - Alessandro ALESSANDRINI CALISTI - Alessandra ARCERI - Luigi BALESTRA - Vincenzo BARBA - Elio BERGAMO - Giovanna BILÒ - Alberto BULDINI - Biagio CALIENDO - Roberto CALVO - Benedetta DE BELLIS - Enrico MARMOCCHI - Marco MARTINO - Daniela MEMMO - Giuseppe MUSOLINO - Valentina NATALINI - Ivan Libero NOCERA - Giacomo OBERTO - Mauro PALADINI - Ferdinando PARENTE - Angelo RICCIO - Maria Rosaria SANTANGELO - Alessandra SPANGARO

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Alessandro ALESSANDRINI CALISTI - Michele SESTA

VOCI TEMATICHE

ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA	Antonio ALBANESE
ASSICURAZIONI	Loris DI CERBO - Flavio PECCENINI
BENI CULTURALI	Marcella GOLA
COMMORIENZA	Michele SESTA
CONFUSIONE	Michele SESTA
CONTRATTO A FAVORE DI TERZI	Marco MARTINO
CRISI D'IMPRESA E INSOLVENZA	Manuel DEL LINZ
DIRITTO D'AUTORE	Nicola ALESSANDRI - Alberto MUSSO - Alessandro SAVINI
DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E SOVRANNAZIONALE	Domenico DAMASCELLI - Antonio LEANDRO
DIRITTO PENALE	Antonio MATERIA

DOCUMENTI (RICOSTRUZIONE DEI)	Anna CICHETTI
EREDITÀ GIACENTE (NORME PROCESSUALI)	Alessandra ARCERI
FONDAZIONE TESTAMENTARIA	Paola MANES
INDENNITÀ IN CASO DI MORTE DEL LAVORATORE	Giovanni ZAMPINI
INVENTARIO (NORME PROCESSUALI)	Alessandra ARCERI
LIBRI FONDIARI	Filippo FAROLFI
MASO CHIUSO	Filippo FAROLFI
MORTE	Riccardo CAMPIONE
PARENTELA	Riccardo CAMPIONE
PRIVILEGI E IPOTECHE	Alessandro ALESSANDRINI CALISTI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI ED EREDITÀ DIGITALE	Giusella FINOCCHIARO - Alessandra SPANGARO
RAPPORTI AGRARI	Jacopo MAZZANTI - Massimo MAZ- ZANTI - Alessandro TAMBA
RENDITA VITALIZIA E PERPETUA (CONTRATTI DI)	Filippo FAROLFI
SEPOLCRO	Fausto CAGGIA
SIGILLI	Alessandra ARCERI
STATO CIVILE	Renzo CALVIGIONI
SUCCESSIONE E DIRITTI DI CREDITO	Rebecca GELLI
SUCCESSIONE E DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE ("DOPO DI NOI")	Giacomo OBERTO
SUCCESSIONE E FAMIGLIE NON MATRIMONIALI	Antonio ALBANESE - Angelo RICCIO
SUCCESSIONE E IMPRESA	Luigi BALESTRA - Edgardo RICCIAR- DIELLO
SUCCESSIONE E VINCOLI DI DESTINAZIONE	Giacomo OBERTO
SUCCESSIONE NEI CONTRATTI	Ugo MINNECI - Luisa PASCUCCI
SUCCESSIONE NEI DIRITTI REALI E NEL POSSESSO	Enrico AL MUREDEN - Benedetta VALIGNANI
SUCCESSIONE NELLE CONCESSIONI E NELLE LICENZE	Anna CICHETTI

## ELENCO DEGLI AUTORI

---

TESTAMENTO	Biagio CALIENDO - Anna CICHETTI
TRASCRIZIONE	Alessandro ALESSANDRINI - CALISTI
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ALL'EX CONIUGE/PARTE UNITA CIVILMENTE	Alessandra SPANGARO
TRIBUTARIO: IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE	Francesca FERRARI - Maria FRETTO - Alessia MARTELLI
TRIBUTARIO: IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI	Cecilia BENZI - Alice BULGARELLI - Antonella CASTRIGNANÒ - Maria FRETTO - Alessandra KOSTNER - Eli- sabetta SMANIOTTO - Federico TA- RINI - Thomas TASSANI
TRUST	Paola MANES
VENDITA DI BENI EREDITARI (NORME PROCESSUALI)	Alessandra ARCERI
VENDITA DI EREDITÀ	Camilla CHIUSOLI

Termine estratto capitolo

## NOTIZIE SUGLI AUTORI

Enrico AL MUREDEN

*Professore ordinario di diritto civile, Università di Bologna; Avvocato*

Antonio ALBANESE

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Nicola ALESSANDRI

*Professore a contratto di diritto processuale civile, Università di Bologna; Avvocato*

Alessandro ALESSANDRINI CALISTI

*Notaio*

Alessandra ARCERI

*Magistrato*

Luigi BALESTRA

*Professore ordinario di diritto civile, Università di Bologna; Avvocato*

Vincenzo BARBA

*Professore ordinario di diritto privato, Università di Roma "La Sapienza", Avvocato*

Cecilia BENZI

*Cultore della materia di diritto tributario, Università di Bologna*

Elio BERGAMO

*Notaio*

Giovanna BILÒ

*Magistrato*

Maria Novella BUGETTI

*Professore associato di diritto privato, Università di Ferrara, Avvocato*

Alberto BULDINI

*Dottore di ricerca in diritto civile; Notaio*

Alice BULGARELLI

*Dottore di ricerca in diritto tributario europeo; Avvocato*

Fausto CAGGIA

*Professore associato di diritto privato, Università di Enna Kore*

Biagio CALIENDO

*Professore a contratto di diritto notarile, Università di Bologna; Dottore di ricerca in diritto civile; Notaio*

Renzo CALVIGIONI

*Docente ed esperto ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe*

Roberto CALVO

*Professore ordinario di diritto privato, Università della Valle d'Aosta*

Riccardo CAMPIONE

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Antonella CASTRIGNANÒ

*Avvocato*

Camilla CHIUSOLI

*Notaio*

Anna CICCHETTI

*Ricercatrice di diritto amministrativo, Università di Bologna; Avvocato*

Domenico DAMASCELLI

*Professore associato di diritto internazionale, Università del Salento; Notaio*

Benedetta DE BELLIS

*Avvocato*

Manuel DEL LINZ

*Dottore di ricerca in diritto societario e dei mercati finanziari; Avvocato*

Loris DI CERBO

*Dottore di ricerca in diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Filippo FAROLFI

*Avvocato*

Francesca FERRARI

*Avvocato*

Giusella FINOCCHIARO

*Professore ordinario di diritto privato e di diritto Internet, Università di Bologna; Avvocato*

Maria FRETTO

*Dottoranda di ricerca in diritto tributario, Università di Parma*

Rebecca GELLI

*Avvocato*

Marcella GOLA

*Professore ordinario di diritto amministrativo, Università di Bologna*

Alessandra KOSTNER

*Dottore di ricerca in diritto tributario, Avvocato*

Antonio LEANDRO

*Professore ordinario di diritto internazionale, Università di Bari Aldo Moro; Avvocato*

Paola MANES

*Professore ordinario di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Enrico MARMOCCHI

*Notaio*

Alessia MARTELLI

*Notaio in attesa di nomina*

Marco MARTINO

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Antonio MATERIA

*Dottore di ricerca in diritto e processo penale; Avvocato*

Jacopo MAZZANTI

*Avvocato*

Massimo MAZZANTI

*Avvocato*

Daniela MEMMO

*Professore ordinario di diritto civile, Università di Bologna; Avvocato*

Ugo MINNECI

*Professore ordinario di diritto commerciale, Università degli Studi di Milano; Avvocato*

Giuseppe MUSOLINO

*Già professore a contratto di diritto privato, Università di Bologna; Funzionario Direzione Legale, Intesa Sanpaolo*

Alberto MUSSO

*Professore ordinario di diritto commerciale, Università di Bologna*

Valentina NATALINI

*Dottore di ricerca in diritto civile; Notaio*

Ivan Libero NOCERA

*Ricercatore di diritto privato, Università di Palermo; Avvocato*

Giacomo OBERTO

*Magistrato; Professore a contratto nell'Università di Bologna*

Mauro PALADINI

*Professore ordinario di diritto privato, Università di Milano Bicocca; Avvocato*

Ferdinando PARENTE

*Già Professore ordinario di diritto privato, Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Notaio in quiescenza*

Luisa PASCUCCI

*Professore associato di diritto privato, Università degli Studi di Brescia; Avvocato*

Flavio PECCENINI

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Edgardo RICCIARDIELLO

*Professore associato di diritto commerciale, Università di Bologna; Avvocato*

Angelo RICCIO

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Maria Rosaria SANTANGELO

*Avvocato*

Alessandro SAVINI

*Avvocato*

Michele SESTA

*Professore emerito dell'università di Bologna; Avvocato*

Elisabetta SMANIOTTO

*Cultore della materia di Diritto Tributario, Università di Bologna; Avvocato*

Alessandra SPANGARO

*Professore associato di diritto privato, Università di Bologna; Avvocato*

Alessandro TAMBA

*Dottore in giurisprudenza*

Federico TARINI

*Dottore di ricerca in diritto tributario europeo, Università di Bologna*

Thomas TASSANI

*Professore ordinario di Diritto Tributario, Università di Bologna; Avvocato*

Benedetta VALIGNANI

*Dottore di ricerca in diritto civile; Avvocato*

Giovanni ZAMPINI

*Professore associato di diritto del lavoro, Università Politecnica delle Marche*

Termine estratto capitolo

## ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

## I. ABBREVIAZIONI CORRENTI

AA.VV.	autori vari
ABGB	Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
abr.	abrogato
acc.	accordo
Ag. Ent.	Agenzia delle entrate
agg.	aggiornamento
al.	alinea
all.	allegato
app.	appendice
art. – artt.	articolo e articoli
Atti parl. Cam.	Atti parlamentari della Camera dei deputati
Atti parl. Sen.	Atti parlamentari del Senato
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
c.c.	codice civile
c.l.	Commissario liquidatore
c. nav.	codice della navigazione
c. – co.	comma
c. ass. priv.	Codice delle assicurazioni private (d.lg. 7 settembre 2005, n. 209)
c. comm.	codice di commercio
c.p.	codice penale
c.p.i.	Codice della proprietà industriale (d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30)
c.p.c.	codice di procedura civile
c.p.p.	codice di procedura penale
can.	canone e canoni
cd.	cosiddetto
CEDU	Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo
CCII	Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lg. 12 gennaio 2019, n. 14)
cfr.	confronta
circ.	circolare
cit.	citato
CNN	Consiglio nazionale del notariato
conf.	conformemente, conforme
cons.	considerando
conv.	convenzione

Cost.	Costituzione della Repubblica italiana
cpv.	capoverso
CTP	Consulente tecnico di parte
CTU	Consulente tecnico d'ufficio
d.C.G.	decreto del Capo del Governo
d.C.p.S.	decreto del Capo provvisorio dello Stato
d. interm.	decreto interministeriale
d.l.	decreto legge
d.lg.	decreto legislativo
d.lg.C.p.S.	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lg.lt.	decreto legislativo luogotenenziale
d.lg.P.C.	decreto legislativo emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri con poteri di Capo provvisorio dello Stato
d.lg.P.R.	decreto legislativo del Presidente della Repubblica
d.lt.	decreto luogotenenziale
d.m.	decreto ministeriale
d.m. visti	Definizione delle tipologie di visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento (d.m. 12 luglio 2000)
d.P.C.	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
d.P.R.	decreto del Presidente della Repubblica
d. ric. amm.	decreto sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199)
Dir. AA GG cont. trib.	direzione affari giudiziari e contenzioso tributario
dir. com.	direttiva comunitaria
Dir. gen. imp. dir.	direzione generale delle imposte dirette
Dir. reg.	direzione regionale
dis. corr.	disposizioni correlative
disp. att.	disposizioni di attuazione e transitorie
disp. prel.	disposizioni sulla legge in generale (preliminari al codice civile)
disp. trans.	disposizioni transitorie e finali della Costituzione italiana
doc.	documento
E.R.P.	Edilizia residenziale pubblica
G.U.	Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
G.U.C.E./G.U.U.E.	Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee
i.c.i.	Imposta comunale sugli immobili
i. re.	Imposta sul reddito delle società
i.r.pe.f.	Imposta sul reddito delle persone fisiche
i.v.a.	Imposta sul valore aggiunto
l.	legge
l. aut.	Legge sul diritto d'autore (l. 22 aprile 1941, n. 633)
l. banc.	Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.P.R. 1o settembre 1993, n. 325)
l. camb.	modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario (r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669)
l. com.	legge comunitaria
l. cost.	legge costituzionale

l.c.a.	liquidazione coatta amministrativa
l.d.	legge delega
l. div.	Legge sullo scioglimento del matrimonio (l. 10 dicembre 1970, n. 898)
l. rg.	legge regionale
l. stup.	Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
l. TAR	istituzione dei tribunali amministrativi regionali (l. 6 dicembre 1971, n. 1034)
m.	massima
Min. Fin.	Ministero dell'Economia e delle Finanze
mod.	modificato
n.	nota
ord. penit.	Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (l. 26 luglio 1975, n. 354)
o.n.l.u.s.	organizzazione non lucrativa di utilità sociale
op. cit.	opera citata
ord. a. l.	ordinamento delle autonomie locali (l. 8 giugno 1990, n. 192)
ord. giud.	ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12)
ord. st. civ.	ordinamento dello stato civile (d.p.r. 3 novembre 2001 n. 396)
p.a.	Pubblica amministrazione
par.	paragrafo
pds CE	permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
p.m.	Pubblico ministero
Pres. Cons. Min.	Presidenza del Consiglio dei Ministri
prot.	protocollo
q.l.c.	questione di legittimità costituzionale
r.d.	regio decreto
r.d.l.	regio decreto-legge
r.d.lg.	regio decreto legislativo
reg.	regolamento
reg. cont.	Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (r.d. 23 maggio 1924, n. 827)
reg. es. ord. pen.	Regolamento per l'esecuzione dell'ordinamento penitenziario (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)
reg. esec.	regolamento d'esecuzione
reg. imm.	Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, mod. dal d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334)

reg. min. str.	Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 <i>bis</i> , del d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (d.P.C. 9 dicembre 1999, n. 535)
reg. p.s.	Regolamento per l'esecuzione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 6 maggio 1940, n. 635)
S.C.	Suprema Corte
s.m.	solo massima
ss.	seguenti
SU	Sezioni unite
t.i.a.	tariffa d'igiene ambientale
t.u.	Testo unico
t.u. avv. St.	Testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato (r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611)
t.u. C.	conti Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti (r.d. 12 luglio 1934, n. 1214)
t.u. com.	Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (testo A) (d.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54)
t.u.	Cons. St. Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054)
t.u. imm.	Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lg. 25 lug. 1998, n. 286)
t.u. imp. Civ. St.	Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3)
t.u.i.r.	Testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
t.u. p.s.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)
tab.	tabella
tar.	tariffa
ta.r.s.u.	tassa sui rifiuti solidi urbani
tr.	trattato
u.c.	ultimo comma
v.	vedi
vds.	vedi sopra
vig.	vigente
VG	volontaria giurisdizione

## II. OPERE ENCICLOPEDICHE E COLLETTIVE

COM. BRA

Termine estratto capitolo *Linea Branca*

Acquista  
qui

**COSTITUZIONE  
E CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA**

## COSTITUZIONE E CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

a cura di **MICHELE SESTA**

### BIBLIOGRAFIA

SESTA, *Manuale di diritto di famiglia*, 10<sup>a</sup> ed., Milano-Padova, 2023; C.M. BIANCA, *Diritto civile*, M. BIANCA-SIRENA, (CUR.) *Le successioni*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2022; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*, 11<sup>a</sup> ed., Torino, 2022; PERFETTI, Art. 536-564. *Legittimari*, COM. S.B., Bologna, 2021; RIZZUTI, *Adozione aperta e rapporti successori*, Napoli, 2021; V. BARBA, *La successione dei legittimari*, Napoli, 2020; ALBANESE, Sub art. 1 co. 21 l. n. 76/2016 (art. 540 c.c.), SESTA, (a cura di) *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Milano, 2017; MASTROIANNI-POLLICINO-ALLEGREZZA-PAPPALARDO-RAZZOLINI, *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, 2017; RICCIO, Sub art. 1 co. 30-31 l. n. 76/2016, SESTA, (a cura di) *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Milano, 2017; SACCO-DE NOVA, *Il contratto*, Tr. S., Torino, 4<sup>a</sup> ed., 2016; SESTA, Sub artt. 30-31 Cost., SESTA, (a cura di) *Codice della famiglia*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2015; PARADISO, *Status di filiazione e diritti successori della riforma*, *La parificazione degli status di filiazione*, a cura di CIPPITANI-STEFANELLI, Roma-Perugia-México, 2013; CANTELMO, *L'istituto della riserva*, *Trattato breve delle successioni e donazioni*, diretto da RESCIGNO, coord. da IEVA, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2010; AA. VV., *La successione ereditaria*, in TR. BON., I, Milano, 2009; NATALE, *Autonomia privata e diritto ereditario*, Milano, 2009; NAVONE, *La pretesa successoria ex lege dei fratelli naturali*, PERLINGIERI-SESTA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Roma, 2007; QUADRI, *Filiazione naturale e diritto successorio*, PERLINGIERI-SESTA (a cura di), *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte costituzionale*, Roma, 2007; SESTA-CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, Napoli, 2006; FERRANDO, *La parentela naturale: un problema ancora aperto*, COMPORTI-MONTICELLI (a cura di), *Studi in onore di Ugo Majello*, Napoli, 2005; BONILINI (diretto da), *Il diritto delle successioni: successione e diritti del coniuge superstite e del convivente more uxorio*, Torino, 2004; G. PANZA-F. PANZA, *Successioni in generale tra codice civile e Costituzione*, PERLINGIERI (diretto da), *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del notariato*, VIII, *Le successioni per causa di morte*, Napoli-Roma, 2004; MENGONI, *Successioni per causa di morte. Parte speciale: successione legittima*, 6<sup>a</sup> ed., Tr. C.M. 1999; LISERRE, *Evoluzione storica e rilievo costituzionale del diritto ereditario*, Tr. RES., V, *Le successioni*, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997; RESCIGNO, *Manuale di diritto privato italiano*, 11<sup>a</sup> ed., rist., Napoli, 1995; BUSNELLI, *Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto*, in *Famiglia di fatto. Atti del convegno di Pontremoli*, Pontremoli, 1977, 133; SCHLESINGER, voce *Successioni (diritto civile)*, *parte generale*, NNDI, XVIII, Torino, 1972; CICU, *Successioni per causa di morte*, 2<sup>a</sup> ed., Tr. C.M. Milano, 1961; BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 1947.

**Costituzione della Repubblica italiana, approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.**

**42** **La proprietà è pubblica o privata.** — *I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.*

*La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.*

*La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.*

*La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.*

### Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2010/C 83/02).

**Art. 17. Diritto di proprietà** — 1. *Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.*

2. *La proprietà intellettuale è protetta.*

#### SOMMARIO

1. La rilevanza costituzionale del fenomeno successorio. — 2. Successioni e proprietà privata: il rilievo della funzione sociale. — 3. Successioni e famiglia: il rilievo dei rapporti familiari e la tutela dei legittimari.

**1. La rilevanza costituzionale del fenomeno successorio.** 1.1. Lo spazio che la Costituzione dedica alla successione *mortis causa* risulta circoscritto entro lo stretto perimetro della norma di rinvio al legislatore ordinario sancita al quarto comma dell'art. 42, il quale espressamente recita: « **la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato all'eredità** ». Nonostante la formula richiamata non appaia, ad un primo esame, particolarmente significativa, il valore che ad essa ha voluto assegnare il legislatore costituzionale è senza dubbio tutt'altro che marginale. 1.2. La collocazione della norma subito dopo l'enunciazione dei **principi fondamentali in materia di proprietà** non pone alcun dubbio circa la connessione sussistente tra il riconoscimento di tale diritto e il fenomeno successorio, inteso quest'ultimo, sulla base di un'interpretazione in chiave proprietaria, come **strumento allocativo di beni**, nello specifico di quelli appartenenti all'asse patrimoniale del *de cuius*. Ciò è confermato, inoltre, dal riferimento espresso, contenuto nella norma *de qua*, alla successione testamentaria, volta a garantire il **diritto del titolare di determinati cespiti patrimoniali di disporre anche in vista della sua morte**. 1.3. Purtuttavia, non è solo il diritto del testatore ad essere preso in considerazione dal legislatore costituzionale, ma anche quello dei soggetti che, in virtù di un vincolo parentale o coniugale, vantano un rapporto successorio privilegiato con il *de cuius*, secondo quanto previsto dal sistema della successione legittima, anch'esso espressamente menzionato dall'art. 42, comma 4, Cost. Da tale considerazione emerge con chiarezza come non siano i soli interessi proprietari ad investire la dimensione costituzionale del fenomeno successorio. **Termini estratto capitolo** *istitici di natura familiare, i*

## **CODICE CIVILE**

## Libro II DELLE SUCCESSIONI

Titolo I

### DISPOSIZIONI GENERALI SULLE SUCCESSIONI

Capo I

#### DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA DELAZIONE E DELL'ACQUISTO DELL'EREDITÀ

a cura di **ANTONIO ALBANESE** (artt. 456, § 2; 458)

**ROBERTO CALVO** (artt. 456, § 1, 3-7; 457; 459-461)

#### BIBLIOGRAFIA

BIANCA C. M., *Diritto Civile, 2.2 Le successioni*, a cura di Bianca M. e Sirena P., 6<sup>a</sup> ed., Milano, 2022; BONILINI, *Manuale di diritto ereditario*, Torino, 2022; BENNI DE SENA, *La volontà testamentaria nella pianificazione successoria: il caso di testamenti simultanei esecutivi di un (postulato) patto successorio istitutivo*, NGCC, 2021, 353; RIZZI, *Testamenti simultanei e patto successorio istitutivo tra coniugi: riflessioni critiche su una recente pronuncia della suprema corte di cassazione*, FA, 2021, 106; SCARANO, *Sulla validità di testamenti identici e contestuali alla luce dei divieti di testamento congiuntivo e di patti successori*, CG, 2021, 472; BUSANI, *La successione mortis causa*, PADOVA, 2020; CALVO-PERLINGIERI G. (a cura di), *Diritto delle successioni e delle donazioni*, t. I, 2<sup>a</sup> ed., Napoli, 2015; TROLLI, *Il testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo* FD, 2020, 1, 56; GHIDONI, *Conferme e novità in tema di mandato 'post mortem'*, *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, 942; SPATUZZI, *Il divieto dei patti successori: tra attuali dimensioni funzionali e crescenti fermenti riformatori*, *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2019, 855; MACARIO, *I contratti di convivenza tra forma e sostanza*, CI, 2017, 7; CARRABBA, *Il divieto dei patti successori tra antico "formante" e lettura evolutiva*, FD, 2017, 773; CERINI, *Il diritto dei beneficiari nell'assicurazione vita: tra volontà del contraente e successione*, D RESP, 2016, 736; ALBANESE, *L'assicurazione sulla vita*, in *Diritto delle assicurazioni* a cura di M. FRANZONI, Bologna, 2016; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, t. I, 4<sup>a</sup> ed. a cura di FERRUCCI e FERRENTINO, Milano, 2015; P. RESCIGNO, *La successione a titolo universale e particolare*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, dir. da P. Rescigno, coord. da M. Ieva, I, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2010, 3 ss.; CACCAVALE, *Il divieto dei patti successori*, ibidem, 25 ss.; IEVA, *I fenomeni parasuccessori*, in *Trattato breve delle successioni e donazioni*, dir. da P. Rescigno, coord. da M. Ieva, I, Padova, 2010, 53 ss.; IEVA, *Il patto di famiglia*, ibidem, 317 ss.; IEVA, COM. GAB., *Delle successioni*, a cura di V. CUFFARO e F. DELFINI, Torino, 2010, 29 ss.; ALBANESE, *Della collazione. Del pagamento dei debiti*, Artt. 373-756, COM. SCH., Milano, 2009; FUSARO, *L'espansione dell'autonomia privata in ambito successorio*, C IMPR/E, 2009, 427 e ss.; BALESTRA, *Attività d'impresa e rapporti familiari*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da Alpa e Patti, Padova, 2009; BONILINI, *I diritti successori del coniuge divorziato*, Tr. B.O.N., III, *La successione legittima*, Milano, 2009; BASINI, *I diritti successori del coniuge separato*, Tr. B.O.N., III, *La successione legittima*, Milano, 2009; MORA, *La successione nelle indennità di fine rapporto di lavoro*, Tr. B.O.N., III, *La successione legittima*, Milano, 2009; COPPOLA, *I diritti di abitazione e d'uso spettanti ex lege*, Tr. B.O.N., III, *La successione legittima*, Milano, 2009; MASUCCI, *Le successioni mortis causa in generale*, ibidem, II, I, *Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, 12 ss.; MORETTI, *I diritti successori del coniuge putativo*, Tr. B.O.N., III, *La successione legittima*, Milano, 2009; DI LORENZO, *Eredità vacante. Eredità giacente*, Tr. B.O.N., I, Milano, 2009; IEVA, *La successione testamentaria*, ibidem, II, I, *Le successioni e le donazioni*, Milano, 2009, 109 ss.; BILOTTI, *La sorte del testamento conforme a un precedente accordo e*

*l'accettazione dell'eredità da parte della fondazione disposta con lo stesso testamento istitutivo*, RN, 2009, 679 ss.; BALESTRA-MARTINO, *Il divieto dei patti successori*, Tr. BON., I, Milano, 2009, 63 ss.; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, a cura di FERRUCCIO e FERRENTINO, Milano, 2009; MONCALVO, *I così detti negozi « trans morte »*, Tr. BON., I, Milano, 2009, 187 ss.; MONTINARO, *Successione a causa di morte, pactum fiduciae trust*, Tr. BON., I, Milano, 2009, 251 ss.; PALAZZO, *Testamento e istituti alternativi*, in *Trattato teorico-pratico di diritto privato*, diretto da Alpa e Patti, Padova, 2008; G. PERLINGIERI, *Il patto di famiglia tra bilanciamento dei principi e valutazione comparativa degli interessi*, in *Liberalità non donative e attività notarile*, Milano, 2008, 122 ss.; IEVA, *I fenomeni a rilevanza successoria*, Napoli, 2008; ALBANESE, *Sostituzioni, rappresentazione e accrescimento. I meccanismi successori tra autonomia privata e delazione legale*, Padova 2007; P. RESCIGNO, *Una breve premessa*, in *Tradizione e modernità nel diritto successorio dagli istituti classici al patto di famiglia*, a cura di DELLE MONACHE, Padova, 2007; BARBIERA, *Il matrimonio*, Padova, 2006; CACCAVALE, *Contratto e successioni*, in *Trattato del contratto*, a cura di ROPPO, VI, *Interferenze*, Milano, 2006, 403 ss.; CALOGERO, *Disposizioni generali sulle successioni*, COM. SCH, Milano, 2006; CASU, *I patti successori*, in *Testamento e patti successori*, a cura di L. IBERATI, Bologna, 2006, 463 ss.; PETRELLI, *La nuova disciplina del « patto di famiglia »*, RN, 2006, 401 ss.; DELLE MONACHE, *Testamento - Disposizioni generali*, COM. SCH, Milano, 2005; C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, II, *La famiglia - Le successioni*, 4<sup>a</sup> ed., Milano, 2005, 555 ss.; G. GABRIELLI-PADOVINI, *La locazione di immobili urbani*, 2<sup>a</sup> ed., Padova, 2005; AMADIO, *La trasmissione familiare della ricchezza: strumenti negoziali e prospettive di riforma*, *Lecture sull'autonomia privata*, Padova, 2005; CAPOZZI-AUCIELLO, *Successioni e donazioni. Casistica*, Milano, 2004; GALGANO, *Diritto civile e commerciale*, IV, 4<sup>a</sup> ed., Padova, 2004; G. PANZA, *Le attribuzioni con funzione assistenziale*, *Trattato di diritto civile del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2004, 45; MOSCATI, *Diritto successorio*, Torino, 2004; P. RESCIGNO, *Autonomia privata e limiti inderogabili nel diritto familiare e successorio*, FA, 2004, 437 ss.; IUDICA, *Il family buy-out come strumento di preservazione del valore dell'impresa nella successione mortis causa*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Convegno di studio in onore di Angelo Falzea*, a cura di V. SCALISI, Milano, 2004, 595 ss.; AMADIO, *Anticipata successione e tutela di legittimari*, in *Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Convegno di studio in onore di Angelo Falzea*, a cura di V. SCALISI, Milano, 2004, 653 ss.; CECERE, voce *Patto successorio*, D CIV aggiornamento, Torino, 2003, 1001 ss.; PALAZZO, *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003; IEVA, voce *Successione*, X) *Fenomeni parasuccessori*, EGI Agg. XI, Roma, 2003; ZOPPINI, *Le successioni in diritto comparato*, in *Trattato di diritto comparato*, diretto da Sacco, Torino, 2002; M.C. TATARANO, *Il testamento*, *Trattato di diritto civile del CNN*, diretto da P. Perlingieri, Napoli, 2003; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, I, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 2002; S. FERRARI, *Aspetti problematici della successione del coniuge*, V NOT, 2002, 1307 ss.; TOTARO, *Gli effetti del divorzio, Famiglia e matrimonio*, a cura di FERRANDO-FORTINO-RUSCELLO, II, *Separazione - Divorzio*, Tr. ZAT., Milano, 2002, 1286; BIANCA, *Diritto civile*, 2, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2001; G. GABRIELLI, *Rapporti familiari e libertà di testare*, FA, 2001, 22 ss.; DEL PRATO, *Sistemazioni contrattuali in funzione successoria: prospettive di riforma*, RN, 2001, 625 ss.; PUTORTI, *Morte del disponente e autonomia negoziale*, Milano, 2001; FERRUCCI, *La famiglia in agricoltura. Profili di rilevanza giuridica*, Milano, 1999, 217; DE NOVA, *Successioni anomale legittime*, D CIV, XIX, Torino, 1999; L. CECERE, *Il divieto dei patti successori nella giurisprudenza*, *Diritto Privato*, 1998, IV, Padova, 1999, 343 ss.; ZOPPINI, *Contributo allo studio delle disposizioni testamentarie « in forma indiretta »*, *Studi in onore di Pietro Rescigno*, Milano, 1998, II, 919 ss.; DE NOVA, *Autonomia privata e successioni mortis causa*, Jus, 1997, 273 ss.; L. FERRI, *Successioni in generale*, COM. S.B., sub artt. 456-511, Bologna-Roma, 1997, 3<sup>a</sup> ed.; TRABUCCHI, *Istituzioni di diritto civile*, 37<sup>a</sup> ed., Padova, 1997; M. NUZZO, *L'impresa familiare, Il diritto di famiglia*, II, *Famiglia e matrimonio*, Tr. B.C., Torino, 1997; BIGLIAZZI GERI, *Il testamento*, Tr. RES., 6, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997; CATTANEO, *La vocazione necessaria e la vocazione legittima*, Tr. RES., V, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997; BONILINI, *Divorzio ed effetti di diritto ereditario*, in BONILINI-F. TOMMASEO, *Lo scioglimento del matrimonio*, COM. SCH, Milano, 1997, 787; LISERRE, *L'apertura della successione, la delazione e l'acquisto dell'eredità*, Tr. RES., 5, 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1997; DOSSETTI, *Gli effetti della pronuncia di divorzio, Il diritto di famiglia*, I, *Famiglia e matrimonio*, Tr. B.C., Torino, 1997, 690; PALAZZO, *Le successioni*, I, in *Trattato di diritto privato*, a cura di IUDICA e ZATTI, Milano, 1996; G. NICOLINI, *Manuale di diritto del lavoro*, 2<sup>a</sup> ed., Milano, 1996; C.A. GRAZIANI, *L'impresa familiare*, Tr. RES., 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1996; SANTOSUOSSO, *Il divorzio*, Tr. RES., 2<sup>a</sup> ed., Torino, 1996, 368; R. SCOGNAMIGLIO, *Indennità in caso di morte (art. 2122)*, *Scritti giuridici*, II, Padova, 1996; TUCCI, *Trasmissione dell'impresa e successioni alternativi al diritto successorio, Impresa e mercato*, *Scritti in onore di G. Minervini*, Bari, 1996, II, 511; CECERE, voce *Successione*, D CIV, VII, Torino, 1996; Guizzo

**Termine estratto capitolo**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE  
E TRANSITORIE**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE**

a cura di **ALESSANDRO ALESSANDRINI CALISTI** (R.D. 30 marzo 1942, n. 318, artt. 3, 7, 51-bis - 54)  
**MICHELE SESTA** (D.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 104).

**R.D. 30 marzo 1942, n. 318** — *Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile e disposizioni transitorie.*

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE****Sezione I**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO I**

- 3** *Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, è obbligato a farne denuncia al prefetto entro trenta giorni. La denuncia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalità, la indicazione degli eredi e della loro residenza. Il prefetto è autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi. Può anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessità, la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.*

- 7** *Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, nei quali si dispongono donazioni o lasciti in favore di una persona giuridica, deve darne notizia entro trenta giorni al rappresentante della persona giuridica e al prefetto della provincia in cui questa ha la sua sede.*

**Sezione II**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AL LIBRO II**

- 51 bis** *I provvedimenti previsti negli articoli 485, primo comma, 508, primo comma, 509, primo comma, 517, secondo comma, 528, primo comma, 529, 530, primo comma, 620,*

*secondo e sesto comma, 621, primo comma, 730, primo comma, e 736, secondo comma, del codice sono adottati dal tribunale in composizione monocratica* <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> A norma dell'art. 27, comma 3, lett. a), del d.lg. 13 luglio 2017, n. 116, le parole: « 620, secondo e sesto comma, 621, primo comma, », nonché le parole: « e 736, secondo comma, » sono soppresse; ai sensi dell'art. 32, comma 3 del d.lg. 116, cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato, entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

## SOMMARIO

### I. Competenza per i provvedimenti in materia successoria.

**1. Competenza per i provvedimenti in materia successoria.** L'articolo stabilisce che la competenza per i provvedimenti in materia successoria previsti dalle norme ivi elencate spetta al tribunale in composizione monocratica. Il testo normativo è stato novellato dal d.lg. 19 feb. 1998/51 recante “norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado”. Con la soppressione delle preture, la competenza per i provvedimenti in questione è passata al tribunale. Trova, peraltro, applicazione in tali casi l'art. 48-*quater* del citato decreto che consente la trattazione anche ad opera delle sezioni distaccate del tribunale. Pertanto, la competenza si radicherà in capo alla sezione distaccata, e non in capo a quella centrale, ogni qual volta il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientri nella circoscrizione di taluna delle sezioni distaccate indicate nella tabella B, allegata al d.lg. 51/1998. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale ai sensi dell'art. 50-*quater* c.p.c. (introdotto dall'art. 56 del d.lg. 51/1998) è assoggettata ad una disciplina (quella dell'art. 161 c.p.c.) più blanda rispetto a quella prevista per l'errore di competenza, anche solo per territorio.

## 52

*Presso la cancelleria di ogni tribunale è tenuto, a cura del cancelliere, il registro delle successioni.*

*In questo registro sono inseriti gli estremi degli atti e delle dichiarazioni indicati dalla legge. L'inserzione è fatta di ufficio dal cancelliere, se si tratta di dichiarazioni da lui ricevute o di provvedimenti del tribunale, su istanza della parte e dietro produzione di copia autentica dell'atto, negli altri casi.*

*Il registro è diviso in tre parti. Nella prima sono registrati le dichiarazioni di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e tutti gli atti e le indicazioni relativi al beneficio d'inventario e all'amministrazione e liquidazione delle eredità beneficiarie, comprese le nomine del curatore previste dagli articoli 508 e 509 del codice e la menzione della pubblicazione dell'invito ai creditori per la presentazione delle dichiarazioni di credito. Nella seconda sono registrate le dichiarazioni di rinuncia all'eredità. Nella terza sono registrati i p*

### Termine estratto capitolo

Sezione non inclusa

## ASSENZA E DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

### A. ASSENZA

a cura di **ANTONIO ALBANESE**

#### BIBLIOGRAFIA

CORVI, *Profili attuali dell'istituto della scomparsa*, RDP, 2019, 135; BONILINI, *Lo scioglimento dell'unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti*, FD, 2017, 596; BERLOCO, *Scomparsa, assenza e morte presunta - scomparsa a seguito di naufragio - adempimenti dell'ufficiale dello stato civile*, SC IT, 2016, 7; POLITI, *Le persone scomparse*, NR, 2010, 479; ALBANESE, *La dichiarazione di morte presunta. L'assenza*, Tr. BON., I, *La successione ereditaria*, Milano, 2009; ANGELINI, *Assenza e morte presunta - Effetti - Immissione nel possesso dei beni - Disciplina*, NDI, 2001, II; DALLA MASSARA, *Immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente: questioni vecchie e nuove*, GI, 2001, II; CASTELLANI, *Assenza, scomparsa e morte presunta*, RDC, 1997, II; MAZZAGANE, *La giurisdizione volontaria nell'attività notarile*, Roma, 1997; JANNUZZI, *Manuale della volontaria giurisdizione*, 6<sup>a</sup> ed., Milano, 1990; MAZZONI, *Il diritto ai ratei pensionistici*, NGCC, 1990, I; PAPANTI PELLETIER, voce *Assenza, scomparsa e morte presunta*, I) *Diritto civile*, EGI, I, Roma, 1988; ESU, *Scomparsa, assenza e morte presunta*, Tr. RES., 2, Torino, 1982; ROMAGNOLI, *Dell'assenza*, COM. S.B., sub artt. 47-57 e 69-71, Bologna-Roma, 1970; ZATTI, *L'immissione nel possesso dei beni dell'assente*, RDC 1969, I; SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966; DE ROSA, *La tutela degli incapaci*, I, *Patria potestà*, Milano, 1962; SALV. ROMANO, *Osservazioni sulle qualifiche « di fatto » e « di diritto »*, in *Scritti giuridici in onore di Santi Romano*, IV, Padova, 1940.

**Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.**

#### Titolo IV

### DELL'ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA

#### Capo I

### DELL'ASSENZA

**48** **Curatore dello scomparso.** — *Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso.*

*Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.*

---

**SOMMARIO**

---

1. La scomparsa. — 2. Il curatore dello scomparso.

---

**1. La scomparsa. 1.1.** Nel caso di scomparsa di una persona, sorge uno stato di incertezza, non solo relativamente al momento ed al luogo della morte, ma in ordine allo stesso fatto della morte, e quindi, evidentemente, sull'apertura della successione (v. BONILINI 2017, 596; ALBANESE 2009, 1017 ss.). Quanto alla rappresentanza in giudizio, si noti che la Corte costituzionale, con sentenza n. 220 del 16 ott. 1986, ha dichiarato illegittimi gli artt. 75 e 300 c.p.c., nella parte in cui non prevedono, ove emerge una situazione di scomparsa del convenuto, l'interruzione del processo e la segnalazione, ad opera del giudice, del caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei cui confronti l'attore debba riassumere il giudizio. **1.2.** La scomparsa è definita dall'art. 48 come l'allontanamento dall'ultimo domicilio o dall'ultima residenza senza che il soggetto vi faccia ritorno o dia proprie notizie. La dottrina evidenzia l'estrinseca connessione che nella sistemica del codice civile il regime della presunzione di morte e dell'assenza, ed ancor prima della scomparsa, presenta col regime della sede della persona. In realtà, tuttavia, elemento decisivo è l'ignoranza circa l'esistenza in vita della persona e non l'ignoranza del luogo in cui si trova (arg. ex artt. 49 e 58 c.c.).

**2. Il curatore dello scomparso. 2.1.** La nomina del curatore è fatta, in camera di consiglio e sentito il p.m. (art. 473-bis.59 c.p.c. articolo inserito dall'art. 3, co. 33, d.lg. 10 ott. 2022/149, che ha inserito il Titolo IV-bis, a decorrere dal 18 ott. 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, co. 1, del medesimo d.lg. 10 ott. 2022/149. A norma dell'art. 35, co. 1, del citato d.lg. n. 149/2022, le disposizioni dello stesso d.lg. hanno effetto a decorrere dal 30 giu. 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giu. 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti), dal tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Trattasi di competenza successiva e non alternativa, sicché il ricorso potrà essere proposto al tribunale del luogo della residenza dello scomparso soltanto se è sconosciuto il luogo del suo domicilio; se sono sconosciuti sia il domicilio sia la residenza, vale il criterio sussidiario del luogo di residenza dell'istante. Il riferimento normativo esclusivamente al domicilio e alla residenza, ossia a luoghi in cui lo scomparso aveva una presenza stabile, esclude che possa valere il luogo dell'ultima dimora dello scomparso (cfr., sebbene relativamente ad un caso di morte presunta, CC 20 giu. 1962/1588, GC, 1962, I, 1649). **2.2.** La nomina può essere richiesta dagli interessati o dai presunti successori legittimi o dal pubblico ministero. Il curatore così nominato rappresenta la persona in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti, nelle liquidazioni e nelle divisioni, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (art. 48 c.c.). In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica

della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla (CC 28 apr. 2021/11182, CED CASS, 202). Il curatore può continuare ad esercitare le sue funzioni anche quando sono trascorsi due anni dal giorno dell'ultima notizia dello scomparso e non è stato promosso il procedimento per dichiararne l'assenza (CC 21 mar. 1963/692, FI, 1963, 196). Se lo scomparso aveva conferito mandato ad un **procuratore, generale o speciale**, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare perché non compresi nel mandato. Se, invece, lo scomparso è un interdetto o un minore, e quindi vi è già un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un curatore dell'inabilitato, al contrario, il suo ufficio è escluso dalla nomina del curatore dello scomparso, perché il primo è un curatore assistente, mentre il secondo è un curatore rappresentante: non essendo presente, il soggetto interessato non può essere assistito, ma soltanto sostituito. **2.3.** La persona nominata dal tribunale non può compiere atti dispositivi ed in genere atti che non abbiano un fine conservativo. Ma anche per il compimento di atti diversi da quelli espressamente enunciati dall'art. 48 c.c., e quindi che esulano dalla mera rappresentanza, egli **dovrà ottenere l'autorizzazione giudiziale, che sarà concessa soltanto in caso di necessità**, e mai quando l'atto sia soltanto vantaggioso. Se lo scomparso ha dei debiti, ad esempio, il curatore può essere autorizzato a vendere uno o più dei suoi beni per soddisfarli con il ricavato; non potrà invece vendere per reinvestire il denaro nell'acquisto di un altro bene, anche se il nuovo bene appaia più utile o l'affare sia economicamente conveniente (MAZZAGANE 1997, 118). L'amministrazione del curatore è pertanto molto limitata, perché ha ad oggetto beni che appartengono ad una persona che può tornare da un momento all'altro e potrebbe non gradire le scelte fatte in ordine ai mutamenti patrimoniali. L'unico **interesse tutelato** è quello al mantenimento dei beni nello stato in cui si trovano, nei limiti in cui ciò è possibile, e in ogni caso la conservazione dell'integrità patrimoniale anche quando determinati interventi si rendano indispensabili. Il controllo dell'autorità giudiziaria, per queste ragioni, è qui particolarmente penetrante e invasivo: esso è richiesto non per i soli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, ma per ogni atto di amministrazione, la cui necessità andrà vagliata in relazione allo scopo della curatela. Cfr. CORVI 2019, 135; BERLOCO 2016, 7; POLITI 2010, 479.

**49** **Dichiarazione di assenza.** — *Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che sia dichiarata l'assenza.*

**50** **Immissione nel possesso temporaneo dei beni.** — *Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.*

*Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.*

*I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti. Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'articolo 434.*

*Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale può stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualità delle persone e alla loro parentela con l'assente.*

- 51** **Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.** — *Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.*
- 52** **Effetti della immissione nel possesso temporaneo.** — *L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.*
- 53** **Godimento dei beni.** — *Gli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto la totalità delle rendite. Gli altri devono riservare all'assente il terzo delle rendite.*
- 54** **Limiti alla disponibilità dei beni.** — *Coloro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o sottoporli a pegno, se non per necessità o utilità evidente riconosciuta dal tribunale. Il tribunale nell'autorizzare questi atti dispone circa l'uso e l'impiego delle somme ricavate.*
- 55** **Immissione di altri nel possesso temporaneo.** — *Se durante il possesso temporaneo taluno* **Termine estratto capitolo** *le l'ultima notizia dell'assente, un*

## ASSICURAZIONI

a cura di **LORIS DI CERBO**  
**FLAVIO PECCENINI**

### BIBLIOGRAFIA

CORRIAS, *Le assicurazioni sulla vita*, Tr. C.M., 2021; POLOTTI DI ZUMAGLIA, *Vita (assicurazione sulla)*, D COM vers. online, *leggiditalia.it*, 2021 (agg.); DONATI-VOLPE PUTZOLU, *Manuale di diritto delle assicurazioni*, 12<sup>a</sup> ed., Milano, 2019; FARENGA, *Manuale di diritto delle assicurazioni private*, 6<sup>a</sup> ed., Torino, 2019; LA TORRE, *Le assicurazioni: l'assicurazione nei codici, le assicurazioni obbligatorie, la distribuzione assicurativa*, Milano, 2019; BARISON-GAGLIARDI, *Dell'assicurazione sulla vita*, COM. SCH., 2013; IRRERA, *L'assicurazione: l'impresa e il contratto*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da Cottino, 2<sup>a</sup> ed., X, Padova, 2011; LA TORRE, *Assicurazione (genesi ed evoluzione)*, EdD, Annali, I, 2007, 99 ss.; FERRANTE, sub art. 176, COM. BIN, Padova, 2006, 551 ss.; PARTESOTTI-RICOLFI (a cura di), *La nuova disciplina dell'impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva*, Padova, 2000; SCALFI, *Manuale delle assicurazioni private*, Milano, 1994; CANDIAN-POLOTTI DI ZUMAGLIA-SANTARONI, *Assicurazione vita e infortuni - Contratti para-assicurativi*, Torino, 1992; SCALFI, *I contratti di assicurazione. L'assicurazione danni*, Torino, 1991; GASPERONI, *Assicurazione (assicurazione sulla vita)*, EGI, III, 1988; DE GREGORIO-FANELLI-LA TORRE, *Il contratto di assicurazione*, Milano, 1987; FANELLI, *Le assicurazioni*, Tr. C.M., 1973, 90 ss.; SALANDRA, *Dell'assicurazione*, COM. S.B., sub artt. 1919-1927, Bologna-Roma, 1966, 386 ss.; BUTTARO, *Assicurazione sulla vita*, EdD, III, 1958, 608 ss.; FANELLI, *Assicurazione sulla vita*, NNDI, I, 1958, 1378 ss.

**Codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.**

### Libro IV DELLE OBBLIGAZIONI

#### Titolo III DEI SINGOLI CONTRATTI

#### Capo XX DELL'ASSICURAZIONE

#### Sezione III DELL'ASSICURAZIONE SULLA VITA

**1919** **Assicurazione sulla vita propria o di un terzo.** — *L'assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L'assicurazione contratta per il caso di morte di un terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.*

---

**SOMMARIO**

---

1. Note introduttive. — 2. Prassi negoziale. — 3. I soggetti del contratto di assicurazione sulla vita. — 4. L'assicurazione sulla vita propria o di un terzo.

---

**1. Note introduttive. 1.1.** La disciplina codicistica dell'assicurazione sulla vita trova la propria collocazione nella sezione III del Capo XX relativo al contratto assicurativo in generale, agli artt. 1919-1927 c.c. L'esigenza definitoria ci riporta, però, all'art. 1882 c.c. dal quale si desume che l'assicurazione sulla vita è il contratto con cui l'assicuratore, verso il corrispettivo di un premio unico o periodico, si obbliga a pagare un determinato capitale o a corrispondere una determinata rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (morte o sopravvivenza ad una certa età dell'assicurato). Appare subito evidente la differenza tra questa nozione di assicurazione e quella contenuta nella prima parte dello stesso art. 1882 c.c., dedicata all'assicurazione contro i danni, secondo la quale l'assicurazione è il contratto con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro. **1.2.** La duplice definizione legislativa di assicurazione riflette la tradizionale bipartizione, affermatasi a livello teorico ancora prima della codificazione del 1942, tra **assicurazione contro i danni, a carattere essenzialmente indennitario, e assicurazione sulla vita, a carattere essenzialmente previdenziale.** Tale dicotomia, che caratterizza l'intero sistema giuridico e tecnico delle assicurazioni private, è contemplata anche nel nuovo *corpus iuris* del sistema assicurativo italiano, nato dall'integrazione economica europea e articolato sulla distinzione tra assicurazioni sulla vita e assicurazioni diverse da quelle sulla vita, ovvero contro i danni, regolate rispettivamente dai d.lg. 17 mar. 1995/174-175, di attuazione delle terze direttive comunitarie in materia di assicurazione, provvedimenti oggi confluiti nel **Codice delle assicurazioni private — d.lg. 7 set. 2005/209** (si precisa che i d.lg. 17 mar. 1995/174-175 hanno recepito nel nostro ordinamento rispettivamente la dir. com. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e la dir. com. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita). Sotto il profilo giuridico, la distinzione di due grandi categorie di assicurazione risulta confermata dagli elementi costitutivi dell'obbligazione dell'assicuratore, diversi nei due tipi di assicurazione: obbligo a rivalere del danno prodotto da un sinistro nell'assicurazione contro i danni e obbligo a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana nell'assicurazione sulla vita. In questa prospettiva, in linea del tutto generale può dirsi che, mentre l'assicurazione contro i danni è caratterizzata dalla funzione di garantire all'assicurato il risarcimento di un danno economico qualora questo si verifichi in conseguenza di un evento futuro ed incerto (il sinistro), l'assicurazione sulla vita è semplicemente rivolta a garantire il pagamento di una somma al mero verificarsi della morte di una persona o della sua sopravvivenza ad una certa età (DE GREGORIO-FANELLI-LA TORRE 1987, 188). In dottrina (IRRERA 2011, 407 ss.) è stato osservato che, nel primo caso, il rischio si traduce concretamente nella garanzia che l'assicuratore fornisce all'assicurato di coprire le conseguenze di un avvenimento dannoso che egli teme possa verificarsi, mentre nel secondo, vale

a dire nell'assicurazione sulla vita, nella copertura di un'alea legata alla morte o alla sopravvivenza di un individuo attraverso un'operazione di capitalizzazione dei premi che l'assicurato si impegna a versare all'assicuratore e che quest'ultimo, verificandosi l'evento attinente alla vita umana, corrisponderà all'assicurato. **1.3.** La Suprema Corte (CC SU, 21 giu. 1971/1941, ASS, 1972, II, 124) ha fornito un efficace quanto esauriente distinguo tra i rispettivi eventi alla base delle assicurazioni danni e vita e gli scopi essenziali che esse perseguono, statuendo che, nella formulazione dell'art. 1882 c.c., è « sinistro » qualsiasi evento che non attenga alla vita dell'assicurato o di una terza persona espressamente indicata in polizza e che sia produttivo di una diminuzione o di un mancato incremento del patrimonio dell'assicurato; è, invece, « evento attinente alla vita umana » il proseguire o il modo di essere dell'esistenza biologica dell'assicurato o di una terza persona indicata nel contratto, ovvero un qualsiasi altro avvenimento dello svolgersi della vita di tali persone. Nella prima ipotesi il rapporto assicurativo ha scopo indennitario, mentre nella seconda ha scopo di risparmio e di capitalizzazione. Siffatta impostazione è stata esplicitamente confermata anche in una pronuncia della S.C. (CC 26 giu. 2000/8676, ASS, 2000, II, 2, 296), in cui si è affermato che « la funzione del contratto di assicurazione sulla vita è quella di previdenza e risparmio e, più precisamente, di risparmio finalizzato alla previdenza ». In senso analogo, cfr. T Bologna ord. 12 gen. 2001, ASS, 2002, II, 2, 164), che ritiene che « lo scopo dell'assicurazione sulla vita sia quello previdenziale, al quale può accompagnarsi anche una finalità di risparmio ed anche di incremento del capitale, a condizione che ciò avvenga in connessione con un evento attinente alla vita umana ». Da ultimo, si segnala che le **Sezioni Unite della Cassazione** (CC SU 10 apr. 2002/5119, RCP, 2002, 677, con nota di BUGIOLACCHI; confermata anche dalla giurisprudenza successiva, CC 8 apr. 2021/9380, DeJure), nel ricondurre la garanzia per gli infortuni mortali all'assicurazione sulla vita, hanno sottratto quest'ultima all'operatività del principio indennitario, ritenuto invece applicabile alle sole assicurazioni contro i danni (ricostruisce il panorama delle posizioni di dottrina in merito alla funzione indennitaria dell'assicurazione sulla vita CALVO, *Il contratto di assicurazione. Fattispecie ed effetti*, Tr FRA. Milano, 2012, 167). La Cassazione (CC 8 apr. 2021/9380) ha altresì precisato che nell'assicurazione sulla vita, ove l'evento che concreta la realizzazione del rischio assicurato costituisca altresì la conseguenza del fatto illecito del terzo, l'indennità assicurativa si cumula con il risarcimento, sottraendosi alla regola della "*compensatio lucri cum damno*", perché si è di fronte ad una forma di risparmio posta in essere dall'assicurato sopportando l'onere dei premi, e l'indennità, svolge una funzione diversa da quella risarcitoria **1.4.** È bene precisare, tuttavia, che quanto detto finora circa il profilo funzionale dell'assicurazione vita risulta coerente con lo schema tradizionale di tale fattispecie normativa: l'evoluzione dei prodotti assicurativi registratasi negli ultimi anni ha comportato, infatti, la presenza sul mercato di alcune tipologie di polizze caratterizzate da una spiccata componente finanziaria (ad es. polizze *linked*), nelle quali il rischio di investimento viene fatto transitare in larga parte sullo stesso assicurato, facendo venire meno ogni garanzia rispetto alla sussistenza di una prestazione dell'assicuratore al verificarsi dell'evento dedotto in rischio. In una tale situazione si assisterebbe, secondo alcuni autori (ROSSETTI, *Intermediari: le nuove « regole del gioco »*, ASS,

2005, I, 202), ad una vera e propria degenerazione funzionale del contratto assicurativo, che verrebbe trasformato a tutti gli effetti in uno strumento finanziario (sul tema delle polizze linked, che denotano il graduale aumento delle polizze assicurative in funzione della raccolta di risparmio, cfr. CORRIAS, *La natura delle polizze linked tra previdenza, risparmio e investimento*, ASS, 2016, 225). D'altra parte, è anche vero che questi nuovi modelli assicurativi sono previsti dallo stesso art. 2 del d.lg. 7 set. 2005/209 (c. ass. priv.), il quale, al co. 1, punto III, inserisce tra le assicurazioni sulla vita quelle « **le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento** ». Impostata in questi termini, la questione non riguarda, dunque, la validità o meno di queste nuove tipologie di polizze, bensì l'applicabilità ad esse dell'intera disciplina prevista per l'assicurazione sulla vita (ci si riferisce, ovviamente, alle norme codicistiche sul contratto di assicurazione in generale di cui agli artt. 1882-1903 c.c. e a quelle sull'assicurazione sulla vita di cui agli artt. 1919-1927 c.c., oltre che alle norme specifiche contenute nel c. ass. priv. e in altri provvedimenti settoriali). **1.5.** Ciò posto, può dirsi in termini generali che l'assicurazione sulla vita si inserisce senza dubbio nel novero dei contratti sinallagmatici a prestazioni corrispettive, in quanto la controprestazione dell'assicuratore consiste principalmente nella copertura del rischio e, in subordine, nella corresponsione del capitale o della rendita; l'eventualità di tale prestazione configura l'aleatorietà tipica di questo contratto, aleatorietà che attiene alla singola operazione negoziale, a nulla importando che l'attività assicurativa in forma di impresa elimini questo elemento grazie all'adozione sistematica dei rischi. Infine, il pagamento continuativo dei premi (salvo i casi di premio unico) ed il mantenimento in efficienza dell'organizzazione da parte dell'assicuratore per far fronte in ogni momento alla richiesta del capitale o della rendita ne fanno un contratto di durata. **1.6.** Sotto il profilo della disciplina, partendo dall'assunto che l'assicurazione sulla vita non riveste una funzione indennitaria, si giunge ad escludere l'applicabilità di tutte le norme codicistiche dettate per tale scopo in materia di assicurazione danni e che fanno esclusivo riferimento al valore delle cose assicurate (artt. 1907-1909 c.c.). Così, non trovano applicazione le norme in tema di assicurazione per una somma inferiore (art. 1907 c.c.) o eccedente il valore reale della cosa assicurata, stante la natura del bene oggetto di copertura. Non si applicherà neppure l'art. 1904 c.c. che sancisce la nullità del contratto di assicurazione contro i danni se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno. Al riguardo, la dottrina (FANELLI 1973, 90 ss.) ha evidenziato che, nelle assicurazioni sulla vita, « la rilevanza giuridica dell'interesse cade con l'irrilevanza giuridica del danno »: l'interesse iniziale dell'assicurato non costituisce, cioè, né il presupposto di validità del contratto o di efficacia del rapporto, né il limite alla determinazione o alla erogazione della somma assicurata. Rispetto all'assicurazione vita, infatti, il legislatore consente all'autonomia contrattuale di determinare la misura e le modalità di pagamento della prestazione dell'assicuratore (capitale o rendita), nonché ogni rapporto assicurativo.

**Termine estratto capitolo**

## BENI CULTURALI

a cura di **MARCELLA GOLA**

### BIBLIOGRAFIA

SERRA, *L'alienazione e l'utilizzazione dei beni culturali pubblici: gli artt. 53-64, aedon.mulino.it*, 2008; BUONAURO, in AA.VV. *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, G. Leone, A. L. Tarasco (a cura di), Padova, 2006, 394 ss.; INVERNIZZI, in AA.VV., *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, M.A. Sandulli (a cura di), Milano, 2006, 447 ss.; CAPUTI JAMBRENGHI, in *Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio*, Angiuli-Caputi Jambrenghi (a cura di), Torino, 2005, 181 ss.; DE MARIA, in *Il codice dei beni culturali e del paesaggio*, Cammelli (a cura di), Bologna, 2005, 278 ss.; MUSCIO, *Circolazione dei beni culturali in ambito nazionale*, in *Il diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Follieri (a cura di), Napoli, 2005, 167 ss.; ALIBRANDI-FERRI, *I beni culturali e ambientali*, Milano, 2001, 456 ss.; PALMERI, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1300 ss.

**D.lg. 22 gennaio 2004, n. 42. — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.**

### Titolo I TUTELA

### Capo IV CIRCOLAZIONE IN AMBITO NAZIONALE

### Sezione I ALIENAZIONE E ALTRI MODI DI TRASMISSIONE

- 59 Denuncia di trasferimento.** — 1. *Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o, limitatamente ai beni mobili, la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero* <sup>(1)</sup>.
2. *La denuncia è effettuata entro trenta giorni:*
- a) *dall'alienante o dal cedente la detenzione, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito o di trasferimento della detenzione;*
  - b) *dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;*
  - c) *dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte. Per l'erede, il termine decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile* <sup>(2)</sup>.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trovano i beni.
4. La denuncia contiene:
- a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
  - b) i dati identificativi dei beni;
  - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
  - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento;
  - e) l'indicazione del domicilio in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

(1) Comma modificato dall'articolo 4, comma 16, lettera d), del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106.

(2) Lettera modificata dall'articolo 2, comma 1, lettera z), del d.lg. 24 marzo 2006, n. 156.

## SOMMARIO

### 1. Osservazioni generali.

**1. Osservazioni generali. 1.1.** L'articolo 59 del d.lg. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ripropone in buona misura la disposizione contenuta dal precedente art. 58 del d.lg. 490/1999, c.d. Testo unico dei beni culturali la quale, a sua volta, raccoglie i precedenti art. 30 della l. 1 giu. 1939/1089, e art. 38, co. 1, lett. e) del d.P.R. 30 set. 1963/1409, in tema di circolazione dei beni culturali. La disciplina in materia di trasferimento di beni culturali è quindi sostanzialmente caratterizzata dalla stabilità, basata sulla prima legislazione di settore, già prima dell'entrata in vigore della Costituzione. La tutela amministrativa dei 'beni culturali' — come individuati dal Codice stesso (v. infra, 1.2.) — conferma la previsione di vincoli a garanzia del bene stesso, in questo caso nella forma dell'obbligo di comunicazione del trasferimento del bene da parte del privato. Per inciso, si ricorda che i beni immobili appartenenti al demanio culturale e i beni di proprietà di soggetti pubblici o privati senza scopo lucrativo sono invece soggetti a previa autorizzazione ministeriale, così come la permuta, ai sensi degli artt. 55-58, ad eccezione delle alienazioni disposte a favore dello Stato, tra cui quelle disposte a pagamento di obbligazioni tributarie. Il principio affermato dalla disposizione in oggetto è quello di assoggettare ogni trasferimento di bene culturale, a qualunque causa dovuto, all'obbligo di *denuncia* da parte dei soggetti individuati dal comma 2 della norma, tra i quali sono annoverati gli eredi e legatari. Data la finalità dell'istituto, la denuncia effettuata da uno dei coeredi libera dall'obbligo anche gli altri, come disposto dall'art. 58, comma 3, del r.d. 30 gen. 1913/363. Il riferimento alla previsione dell'obbligo di sottoscrizione, in precedenza non previsto, libera il notaio dall'adempimento della presentazione della denuncia, rendendo comunque opportuna la corretta informazione degli obbligati nel corso dello svolgimento della prestazione professionale. **1.2.** L'obbligo della denuncia riguarda i *beni culturali*: ai sensi della nozione data dallo stesso codice, rientrano nell'ambito di applicazione "le cose immobili e mobili apparte-

nenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico”, nonché tutti quelli rientranti nelle categorie elencate di seguito dallo stesso art. 10 (commi 2-4 nonché quelli dettagliati dal successivo art. 11, relativo alle “cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela”. **1.3.** La *denuncia*, adempimento tipico dell’ordinamento dei beni culturali per la loro circolazione, è richiesta per consentire all’Amministrazione competente alla tutela di essere informata ed aggiornata sulle modificazioni giuridiche relative a un bene sottoposto alla sua tutela *ex lege*, anche come occasione per aggiornare il monitoraggio finalizzato con continuità alla conservazione dei beni stessi. La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni, termine opportunamente specificato in quanto assente nella precedente l. 1089/1939. Il termine, per l’erede, decorre dall’accettazione dell’eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile — ossia dalla comunicazione che il notaio deve effettuare a eredi e legatari dei quali gli siano noti domicilio o residenza, in merito all’esistenza del testamento pubblico che abbia ricevuto o del testamento segreto od olografo pubblicato ai sensi degli artt. 620 ss. c.c. —, salva rinuncia ai sensi delle disposizioni del codice civile. Per inciso si ricorda che nelle diverse ipotesi di atti di trasferimento di beni a titolo oneroso o conferiti in società, la denuncia di parte imposta dal Legislatore può servire, inoltre, a consentire al Ministero, alle Regioni o agli altri enti territoriali legittimati di esercitare il *diritto di prelazione* sul bene, ai sensi degli artt. 60 ss. del codice; escludendo tale ipotesi per i trasferimenti *mortis causa*, la denuncia assume quindi piuttosto un valore dichiarativo, volto a comunicare all’Amministrazione il subentro nella titolarità. **1.4.** Il Legislatore si riferisce ai trasferimenti anche parziali del bene: “in tutto o in parte”, recita il comma 1. Si può quindi ritenere sussistente l’obbligo di denuncia anche in casi sia di cessione di una quota della proprietà del bene tutelato — come, ad esempio, potrebbe avvenire nel caso in cui un erede sia un soggetto pubblico, sia nel caso in cui i diritti reali non si estendano alla piena proprietà, ma concernano ad esempio la cessione della nuda proprietà o altri diritti reali quali abitazione, enfiteusi, uso, usufrutto (cfr. CC 12 lug.1979/4049). **1.5.** La lettera c) del comma 2, relativa alle ipotesi di trasferimento *mortis causa*, è stata modificata dall’art. 2, comma 1, lett. z), del d.lg. 156/2006, decreto correttivo ‘in relazione ai beni culturali’. Il testo precedente infatti, nella norma citata conteneva le parole: « dall’apertura della successione », opportunamente sostituite con le seguenti: « dalla comunicazione notarile prevista dall’articolo 623 del codice civile », così determinando il termine di decorrenza per l’obbligo di denuncia a carico del legatario. Il Codice ha in tal modo risolto il problema della determinazione del *dies a quo* riscontrato durante il periodo di vigenza del precedente t.u. del 1999, in base al quale poteva essere dubbio se il computo si riferisse al momento dell’apertura della successione ovvero al giorno in cui il beneficiario della successione avesse conseguito il possesso del bene, avesse accettato l’eredità o, come legatario, la cognizione del beneficio. In relazione alla

figura dell'erede, la scelta del momento della decorrenza "dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari" introduce una variabile significativa, in quanto mentre nel secondo caso l'erede ha sei mesi di tempo dall'apertura per presentare la dichiarazione di successione, nel primo caso la circostanza, anche tacita, può essere immediatamente conseguente all'avvenuto decesso del *de cuius*. **1.6.** L'articolo 164 dispone la nullità degli atti giuridici compiuti in violazione delle norme di tutela, tra le quali rientra la norma in commento. **1.7.** L'articolo 173, comma 1, del *Codice*, abrogato dalla l. n. 22/2022, che ha ridisciplinato integralmente i reati contro il patrimonio culturale, prevedeva la reclusione fino a un anno e una multa da euro 1.549,50 fino a euro 77.469,00 per quanti non presentavano la denuncia di trasferimento di cui all'art. 59, co. 2. Le violazioni in materia di alienazioni di beni culturali sono ora contenute dall'art. 518 *novies* c.p., che punisce l'omissione della prescritta denuncia nel termine di 30 gg. con con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000. La giurisprudenza pronunciata sul previgente art. 173 cit. ha considerato non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni richieste o recante indicazioni incomplete o imprecise. Secondo l'interpretazione della Corte di Cassazione in sede penale, il reato di omessa denuncia di acquisto di opere di interesse culturale tutela non soltanto il patrimonio storico-artistico-ambientale la cui valenza culturale è oggetto di formale dichiarazione, ma anche i beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competente (così CP, III, 18 ott. 2012/45841). La Cassazione, sez. III pen., 21 ottobre 2008 (v. anche CP, III, 15 feb. 2005/21400, CP, III, 15 gen. 2002/12099), ha inoltre statuito che anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2-*decies* della l. 25 giu. 2005/109 (di conversione del d.l. 26 apr. 2005/63, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti"), integra il reato di cui agli artt. 59 e 173 d.lg. 22 gen. 2004/42 la violazione dell'obbligo di denunciare il trasferimento della proprietà o della detenzione di collezioni numismatiche, salvo che si tratti di monete antiche e moderne di modesto valore o ripetitive, o conosciute in molti esemplari o non considerate rarissime, ovvero di cui esista un notevole numero di esemplari tutti uguali, per le quali è stato perciò escluso sia l'obbligo di denuncia sia ogni altro obbligo di notificazione alle autorità competenti.

Termine estratto capitolo